

All. SUB 1

## Considerazioni

Dalla nota del Ministero dello Sviluppo economico n° 78.116 del 6 luglio 2008, con cui veniva indetta la conferenza di servizi conclusiva per l'autorizzazione della centrale in oggetto, è possibile evidenziare la nota n° 4.634 del 9 luglio 2004 con cui l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri/Garigliano/Volturno esprimeva parere favorevole per gli aspetti idraulici e per gli aspetti geologici con prescrizioni, proponendo approfondimenti per quanto concerne gli aspetti quali/quantitativi della risorsa idrica ed urbanistica/ambientale.

E' inutile sottolineare come 11 anni dopo si sia manifestato l'evento alluvionale del 15 e 19 ottobre 2015, quindi è superfluo evidenziare come sia illogico autorizzare un impianto attraverso un parere vecchio di oltre 17 anni, che certamente andrebbe riformulato soprattutto alla luce degli eventi verificatisi in zona ASI.

Sempre all'interno di questa convocazione è possibile verificare una nota del 21 marzo 2005 con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali trasmetteva il proprio parere positivo ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, pretendendo un progetto esecutivo di parco fluviale da sottoporre alle sovrintendenze insieme ad un Piano di recupero e Valorizzazione dell'area archeologica di ponte valentino.

Di tutto questo non abbiamo trovato alcuna documentazione.

Allegata a questa nota vi è anche il parere di compatibilità ambientale n° 708 del 1° agosto 2008, rilasciato dal Ministero dell'Ambiente.

Questo parere veniva rilasciato a seguito di un esito positivo della Commissione Via nazionale (N° 825 del 28 settembre 2006), del precedente parere del Ministero per i Beni e le attività Culturali della Regione Campania (citato anche nel parere della commissione via nazionale n° 825 del 28.09.2006) e del Decreto dell'assessore alla Regione Campania alle attività produttive n° 668 del 21 dicembre 2005, quest'ultimo rilasciato sul parere della Via Regionale con seduta del 28 luglio 2005, successivamente confermato con note 962845 del 13 novembre 2007 e n° 262212 del 26 marzo 2008 del settore Tutela dell'Ambiente dell'Area Generale di Coordinamento Ecologia e Tutela Ambientale della Regione Campania).

Infatti, come trascritto nel parere di compatibilità ambientale n° 708 del 1° agosto 2008, la direzione Generale di Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con nota del 1° giugno 2007 aveva già evidenziato alla Regione Campania che il parere favorevole di compatibilità ambientale fosse stato reso in data precedente all'emanazione del piano di risanamento della qualità dell'aria, e che la centrale proposta dalla Luminosa, risultasse localizzata in zona classificata dal piano come area di risanamento per il superamento del limite di legge.

Inoltre è evidente che l'impianto sarebbe stato realizzato per raggiungere gli obiettivi definiti in base alle Delibere di Giunta Regionale n° 4818 del 2002 e n° 3533 del 2003, cosa oggi non più necessaria considerato il notevole sviluppo delle rinnovabili nel Sannio, evento che successivamente ha trasformato questo impianto da produttore di energia a stabilizzatore della rete.

A dimostrazione che l'impianto non lavorerà le 8.000 ore equivalenti dichiarate sta proprio nel fatto che l'infrastruttura non è stata ancora realizzata nonostante nessuno dei contenziosi avesse avuto quale effetto quello di sospendere l'esecuzione dei lavori, lasciando ai proponenti l'opportunità di partecipare alle aste per gli incentivi (capacity market) nati proprio per sostenere economicamente questi tipi di impianti.

Quindi nel corso degli anni è radicalmente mutata la mission dell'iniziativa lasciando però inalterate le problematiche ad essa collegate.

Infatti sempre nel decreto di compatibilità ambientale, oggi utilizzato per rinnovare sia l'autorizzazione alla realizzazione che l'autorizzazione integrata ambientale, si fa sempre riferimento alla cessione di calore per 20Mw alle aziende dell'area ASI, per ridurre del 50% le emissioni dell'impianto, consegnando al Ministero dello Sviluppo economico le adesioni delle aziende entro l'inizio dei lavori. Va evidenziato il rifiuto di tutti i consorziati dell'ASI e venendo meno la prerogativa principale per attuare le prescrizioni iniziali.

Inoltre altri 30 Mw termici dovevano essere distribuiti attraverso una rete di teleriscaldamento per il Comune di Benevento, questa al momento mai autorizzata.

E anche evidenti che le prescrizioni sulle emissioni in atmosfera, il monitoraggio della qualità dell'aria, e le prescrizioni della Regione Campania, tutte elencate nei vari atti precedentemente citati oggi risultano datati soprattutto in base alle norme citate dal prof. Pepe ed emanate successivamente al 2017.

In parole povere andiamo ad autorizzare la messa in funzione di un impianto che oltre al cambio della mission finale, presenta una serie di impegni non realizzati e con prescrizioni che sono da tempo superare, ma i cui documenti sono ugualmente alla base del rinnovo delle relative procedure autorizzative.

Estremamente interessante è il contenuto del verbale di conferenza del 21 settembre 2009, in cui il Consorzio Asi ribadisce che non vi è nessun impegno a fornire alle proprie aziende il calore generato dalla luminosa e come non vi sia alcuna procedura conclusa per l'emungimento di acqua dai pozzi siti nell'agglomerato industriale di ponte Valentino, altro importante aspetto per il funzionamento della centrale e che apre un ulteriore interrogativo di come un'azienda richieda le infrastrutture dell'ASI (rete idrica e depuratore) senza avere l'assegnazione di un lotto oppure realizzando la propria iniziativa in zona agricola ma senza portare in autorizzazione alcuna opera infrastrutturale, ma rifacendosi sempre e unicamente all'infrastrutturazione del Consorzio ASI.

Va anche evidenziato come la Regione Campania abbia successivamente definito l'intervento non incompatibile con le linee di indirizzo strategico in materia energetica approvate insieme all'aggiornamento effettuato con delibera di Giunta Regionale n° 962 del 2008 del Paser, come definito dall' art. 27 comma 1 della legge regionale 1/2007.

Nel verbale del 16 dicembre 2009, l'ASI comunica la revoca del lotto, questione ancora pendente davanti al Tar, nonostante la Luminosa abbia preteso ed ottenuto il rimborso degli oneri insediativi, come pendente è il ricorso per il cambio della destinazione urbanistica del lotto ASI sui cui sarebbe dovuta insediarsi la centrale ed anch'esso proposto da luminosa.

Tutte queste perplessità sono state ricomprese all'interno del decreto autorizzativo n° 55/04/2010 che paradossalmente dà la possibilità a Luminosa di occupare le aree per realizzare l'impianto, utilizzando le infrastrutture ASI, e riproponendo pareri vecchi con prescrizioni non attuabili.

Estremamente interessante, ma completamente ignorata nel rilascio della procedura AIA, è la nota del Ministero della Salute del 21 dicembre 2010 che sostanzialmente afferma che se non è possibile attuare la cessione dei 50 Mw termici, come appare chiaro oggi, il progetto deve assolutamente tornare alla competente commissione Via, quindi è evidente che se in sede di conferenza AIA dimostreremo che le aziende non accetteranno il calore prodotto dalla Luminosa, il progetto dovrà essere totalmente rivisto e riportato alla Via iniziale.

Inoltre è evidente che l'intera infrastruttura, non essendo stata ancora realizzata, deve essere compatibile sia nella realizzazione che nella messa in funzione con le nuove norme del 2017, riadeguando il progetto esecutivo così come richiesto nella proroga inizio lavori del 2020, e non riproponendo un inter, con pareri datati, contraddittori e con prescrizioni persino non attuabili.

  
per per



Pubblicato il 22/02/2019

N. 00228/2019 REG.PROV.PRES.  
N. 04655/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 4655 del 2013, proposto da Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Catalano, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Palma in Roma, via E. Quirino Visconti, 99;

*contro*

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria D'Elia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli, 29;

*nei confronti*

Luminosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore  
rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Soprano, Angelo Clarizia, Pier  
Giuseppe Torrani, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in  
Roma, V. Principessa Clotilde 5;

Terna S.p.A non costituita in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione  
Seconda) n. 02372/2013, resa tra le parti, concernente autorizzazione alla  
realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas naturale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'art.82, co.1, cod.proc.amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il 18 giugno 2013;

Rilevato che la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite in  
data 20 giugno 2018 l'avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all'art.82,  
co.1, cod.proc.amm., e che lo stesso è stato da queste ricevuto, tramite p.e.c.,  
nella stessa data di trasmissione;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art.82, co.1,  
cod.proc.amm., non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di  
udienza;

Ritenuto che il ricorso deve ritenersi pertanto perento;

P.Q.M.

Dichiara perento l'appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

La segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti  
costituite ai sensi dell'art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n.  
1034, come sostituito dall'art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205.

Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2019.

Pubblicato il 22/02/2019

N. 00219/2019 REG.PROV.PRES.  
N. 04704/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 4704 del 2013, proposto da  
Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Carbone, con domicilio eletto  
presso lo studio Antonio D'Aloia in Roma, via Emilio De Cavalieri 11;

*contro*

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro  
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,  
domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Maria D'Elia, Almerina Bove, domiciliata  
ex lege in Roma, via Poli n.29;

*nei confronti*

Luminosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Enrico Soprano, Pier



Giuseppe Torrani, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma, V. Principessa Clotilde 5;

*per la riforma*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02373/2013, resa tra le parti, concernente autorizzazione per la costruzione e la messa in esercizio di una centrale termoelettrica in Benevento.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'art.82, co.1, cod.proc.amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il 19 giugno 2013;

Rilevato che la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite in data 20 giugno 2018 l'avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all'art.82, co.1, cod.proc.amm., e che lo stesso è stato da queste ricevuto, tramite p.e.c., nella stessa data di trasmissione;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art.82, co.1, cod.proc.amm., non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza;

Ritenuto che il ricorso deve ritenersi pertanto perento;

P.Q.M.

Dichiara perento l'appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

La segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell'art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall'art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205.

Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2019.

**Il Presidente**  
**Sergio Santoro**



*Ministero dello Sviluppo Economico*

**Direzione generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;

**VISTO** il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i. recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

**VISTO** il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la legge n. 239/2004 e s.m.i. recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., e in particolare l'art. 1, comma 1, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

**VISTO** il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., e in particolare l'art. 1, comma 3, in base a cui l'autorizzazione unica indica, tra l'altro, il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;

**VISTO** il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 1, che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunicati di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;

**VISTO** il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 2, che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;



VISTO il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 3, che l'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto e, al comma 5, che il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico n°55/04/2010 del 21 dicembre 2010 con il quale la Luminosa s.r.l. è stata autorizzata alla realizzazione dell'iniziativa in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., nel rispetto di prescrizioni, e che la medesima costituisce opera di pubblica utilità;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto, con il quale si dispone che i lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1-*quater* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e che l'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lett. a) della legge n. 51/2006 e s.m.i., entro 36 mesi a partire dalla succitata data di avvio lavori;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto, con il quale si dispone che la Luminosa S.r.l. è altresì autorizzata a promuovere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisoriale, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere autorizzate e che l'eventuale emanazione del decreto di esproprio delle suddette aree, individuate dai piani particolareggiati depositati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitù, deve avvenire entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il provvedimento n. 55/04/2010 è stato pubblicato sulla G.U. del 19 febbraio 2011;

VISTO il decreto direttoriale n. 55/05/2012 RT del 23 luglio 2012, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato il decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010;

VISTO il decreto direttoriale n. 55/03/2013 VL del 9 maggio 2013, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui al decreto direttoriale n. 55/04/2010 dalla società Luminosa S.r.l. alla Società Luminosa Energia S.r.l.;

CONSIDERATO che il decreto direttoriale n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 è stato oggetto di plurimi gravami in sede giurisdizionale, impugnative queste ultime che sono state definite solamente in data 22 febbraio 2019, con decreti di perenzione da parte del Consiglio di Stato;

CONSIDERATO che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. la Luminosa Energia S.r.l. avrebbe dovuto comunicare l'avvio dei lavori dell'iniziativa autorizzata entro un anno a partire dal 22 febbraio 2019, ossia entro il 22 febbraio 2020, per non incorrere nella decadenza del titolo autorizzativo;

VISTA l'istanza della Luminosa Energia S.r.l. del 17 gennaio 2020, con cui la medesima ha chiesto al Ministero dello Sviluppo economico l'emanazione di un provvedimento con cui il medesimo "[...] decreti la validità del proprio decreto n. 55/04/2010 e proroghi di 24 mesi il termine per l'inizio lavori e per l'emanazione del decreto di esproprio (ex art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001).";

**CONSIDERATO** che la richiesta è motivata sulla base delle seguenti considerazioni:

- la Società non ha potuto dare inizio ai lavori per la pendenza del contenzioso giurisdizionale, definito solo in data 22 febbraio 2019;
- la pendenza dei ricorsi giurisdizionali ha altresì rappresentato fattore impeditivo alla conclusione del procedimento espropriativo ed all'emanazione dei decreti di esproprio conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità;
- il lungo decorso temporale dal rilascio del titolo autorizzativo ad oggi ha reso inevitabilmente obsoleta una parte della progettazione esecutiva dell'impianto rendendone pertanto necessario l'aggiornamento alla luce delle notevoli evoluzioni tecnologiche nel frattempo intervenute in materia di turbine a gas e del mutamento normativo in materia. Detti miglioramenti tecnologici, allo stato in fase di implementazione nella predisponenda nuova progettazione esecutiva dell'impianto, renderanno possibile un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impianto. La modifica e l'aggiornamento del *lay out* dell'impianto autorizzato potrà consentire l'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT);

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi dalla data del predetto provvedimento;

**VISTO** il decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i., recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art. 103, comma 2, in base al quale *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. [...]"*;

**CONSIDERATO** pertanto, che il provvedimento della Luminosa Energia S.r.l. dovrebbe conservare la propria validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ossia fino al 29 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** che le motivazioni addotte dalla Luminosa Energia S.r.l. a sostegno dell'istanza risultano tali da consentire al Ministero dello Sviluppo economico il rilascio della richiesta proroga della data di inizio lavori, con particolare riferimento alla necessità di modificare ed aggiornare il *layout* dell'impianto per l'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili nel frattempo intervenute;

**VISTO** il decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

**VISTA** la successiva documentazione integrativa prodotta dalla Luminosa Energia S.r.l. in materia di autocertificazione antimafia, acquisita dal Ministero dello Sviluppo economico con prot. n. 3002 del 10 febbraio 2020;

**VISTA** la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 3953 del 20 febbraio 2020, con cui il responsabile del procedimento, nel prendere atto che la suddetta istanza di proroga era stata presentata nei termini, nonché alla luce della successiva citata documentazione integrativa prodotta da parte della Luminosa Energia S.r.l., ha fatto comunque presente che la relativa istruttoria era ancora in corso, anche con riferimento agli adempimenti in materia di comunicazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 11 febbraio 2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha provveduto ad inserire nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;

**CONSIDERATO** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88, è comunque possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che il termine di cui al comma 4 dell'art. 88 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 fino al 15 maggio 2020, per effetto del combinato disposto dell'art. 103, comma 1, decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i., e dell'art. 37 del decreto-legge n. 23/2020 e s.m.i. in base al quale, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endo-procedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

**VISTA** la nota della Luminosa Energia S.r.l. del 1 luglio 2020 con cui la medesima ha chiesto che il Ministero dello Sviluppo economico provveda in merito all'istanza depositata in data 17 gennaio 2020 e, per l'effetto, conceda la proroga del termine per l'inizio dei lavori e la proroga di due anni della dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'emanazione del decreto di esproprio ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che, la richiesta del termine di proroga di due anni per l'emanazione del decreto di esproprio ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i. debba ritenersi impropria in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza in merito al procedimento di cui al combinato disposto del decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i. e dell'art. 1-*quater*, comma 1, decreto-legge n. 239/3003 e s.m.i., i termini per le espropriazioni, che sono collegati funzionalmente a quelli per i lavori, non possono che seguirne le sorti e subirne le eventuali condizioni;

**CONSIDERATO** che la previsione di cui all'art. 3 del decreto direttoriale n°55/04/2010 del 21 dicembre 2010 (in base alla quale l'eventuale emanazione del decreto di esproprio sarebbe dovuta avvenire entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del medesimo provvedimento) risulta pertanto superata ed assorbita dalle vicende contenziose che hanno investito il provvedimento autorizzativo e che, pertanto, il medesimo termine quinquennale sia iniziato a ridecorrere solamente a partire dalla data del 22 febbraio 2019, data di definizione dei predetti contenziosi;

**CONSIDERATO** che la scadenza del termine quinquennale per l'eventuale emanazione del decreto di esproprio debba essere individuato nella giornata del 22 febbraio 2024 e che pertanto, ad oggi, non ricorrano ancora i presupposti per la concessione della richiesta proroga di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.;

**RITENUTO** pertanto di poter accogliere l'istanza della Luminosa Energia S.r.l. per quanto riguarda la proroga del termine per l'inizio dei lavori (con decorrenza, tuttavia, dal 29 ottobre 2020 in virtù di quanto disposto dall'art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i.) e di dover ridefinire il termine di scadenza per l'emanazione del decreto di esproprio al 22 febbraio 2024, nei termini di cui in premessa;



## DECRETA

### Art. 1

I lavori di realizzazione dell'impianto autorizzato con decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 dovranno essere avviati dalla Luminosa Energia S.r.l. entro il 29 ottobre 2022.

L'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006 e s.m.i., entro 36 mesi dalla data di avvio dei lavori, così come già previsto dal decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010.

### Art. 2

L'eventuale emanazione del decreto di esproprio di cui all'art. 3 del decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 dovrà intervenire entro la data del 22 febbraio 2024.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, restano valide le disposizioni di cui al decreto n°55/04/2010 del 21 dicembre 2010.

Il presente provvedimento lascia comunque impregiudicate le competenze in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

### Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso alla Luminosa Energia S.r.l., alle Amministrazioni interessate e verrà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Gilberto Dialuce)

**Gilberto  
Dialuce** Firmato  
digitalmente da  
Gilberto Dialuce  
Data: 2020.07.31  
15:22:04 +02'00'

LEONE - TORRANI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE  
20123 MILANO CORSO MAGENTA 63  
tel 02 48 56 19.1 fax 02 48 00 2918  
e-mail leonetorrani@leone-torrani.it

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per il LAZIO, ROMA - Sez. 2T

\* \* \*

ATTO DI RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO RG. N. 1717/2010

AI SENSI DELL'ART. 80 C.P.A.

nell'interesse di Luminosa Energia S.r.l. - in qualità di successore a titolo particolare di Luminosa S.r.l. e interveniente - con sede legale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 110/5, codice fiscale e partita iva 07432831217, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Lorenzo Pasquale Fasolino (c.f. FSL LNZ. 80E14 F839V), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti a margine del presente atto, dagli avvocati Marta Spaini (c.f. SPN MTC. 71M65 L746V - pec [martaclarasilvana.spaini@milano.pccavvocati.it](mailto:martaclarasilvana.spaini@milano.pccavvocati.it)) ed Elena Orsolano (c.f. RSL LNE 85B61 B041X, pec [elena.orsolano@milano.pccavvocati.it](mailto:elena.orsolano@milano.pccavvocati.it)) del Foro di Milano e dal Prof. Avv. Angelo Clarizia (c.f. CLR NGL 48P06 H703Z - pec [angelo.clarizia@pec.it](mailto:angelo.clarizia@pec.it)) del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;

- interveniente -

nel ricorso r.g. n. 1717/2010, sez. 2T

proposto da

Luminosa S.r.l., con gli avvocati Pier Giuseppe Torrani e Marta Spaini del Foro di Milano e Prof. Avv. Angelo Clarizia del Foro di Roma;

- ricorrente -

contro

il Consorzio per l'area di sviluppo industriale della provincia di Benevento, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante

Procura alle liti

Io sottoscritto Dott. Lorenzo Pasquale Fasolino (c.f. FSL LNZ 80E14 F839V), nella mia qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* di Luminosa Energia S.r.l., con sede legale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele, 110/5, codice fiscale e partita iva 07432831217, delego e rappresento e difendo la predetta Società nel presente giudizio avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, gli avvocati Marta Spaini (c.f. SPN MTC 71M65 L746V) e Elena Orsolano (c.f. RSL LNE 85B61 B041X) del Foro di Milano e il Prof. Avv. Angelo Clarizia (c.f. CLR NGL 48P06 H703Z) del Foro di Roma, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Principessa Clotilde, 2 e conferendo ai nominati difensori ogni più ampia facoltà di legge e di prassi, ivi compresa quella di sottoscrivere il presente atto di riassunzione e le successive memorie, di proporre istanze, di rinunciare al giudizio, di conciliare, di farsi sostituire da chiunque ritengano opportuno, nonché di agire sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro.

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2006, n. 196 e successive modifiche, autorizzo i predetti legali a trattare e comunicare i dati relativi alla predetta Società per le finalità di cui al presente mandato.

F.to   
(Dott. Lorenzo Pasquale Fasolino)

Vera ed autentica la firma

F.to 

Leone - Torrani e Associati  
Studio Legale

*pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Ferrannini e Giuseppe Iannelli;

- resistente -

e nei confronti

del Comune di Benevento, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituitosi in giudizio;

della Provincia di Benevento, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Catalano e Mario Verrusio;

- controinteressati -

per l'annullamento, *in parte qua*

della Determinazione Commissariale del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, n. 104 del 16 dicembre 2009, limitatamente alla parte in cui la stessa dà «atto che gli atti di opzione, assegnazione suolo, nonché tutti gli altri atti conseguenti e connessi ed in particolare le delibere del Comitato direttivo nn. 68 del 22/07/2002; 109 del 14/07/2005, 106 del 10/08/2006, 140 del 20/11/2006, nonché la successiva Convenzione del 18/12/2006, non sono attualmente produttivi di effetto quanto alla realizzazione dell'impianto di produzione dell'energia elettrica proposto dalla Luminosa S.r.l.» e nella parte in cui si afferma che «gli atti oggetto della procedura di autotutela avviata sono già allo stato inidonei a produrre ulteriori effetti quanto alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica proposto dalla Luminosa S.r.l.» (doc. 1);

di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e consequenziale.

\* \* \*

PREMESSA



1. La vertenza è insorta nell'ambito della procedura avviata da Luminosa per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato in un'area di competenza del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento. In particolare, con istanza del 3 luglio 2002 Luminosa ha proposto al Consorzio istanza per la concessione in opzione delle aree consortili per la costruzione della centrale, ottenendo successivamente l'assegnazione delle stesse. Parallelamente, la Società - con istanza del 27 giugno 2003 - ha avviato il procedimento autorizzativo dell'impianto.

2. Nelle more della definizione del procedimento autorizzativo, con determinazione commissariale n. 93 del 29 ottobre 2009 il Consorzio ha disposto l'avvio del procedimento di revoca in autotutela degli atti di opzione e assegnazione delle aree consortili, con riferimento al quale Luminosa ha proposto proprie osservazioni.

3. Ricevute tali osservazioni, il Consorzio - con la Determinazione n. 104 del 16 dicembre 2009 - da una parte, coerentemente con quanto richiesto da Luminosa, ha archiviato il procedimento di revoca in autotutela precedentemente avviato, dall'altra ha tuttavia dato atto della presunta sopravvenuta inefficacia degli atti di opzione e assegnazione.

4. Con il giudizio in epigrafe (R.G. n. 1717/2010), notificato il 12 febbraio 2010, Luminosa S.r.l. ha dunque impugnato quest'ultima parte della Determinazione n. 104/2009. Di seguito si allega il testo integrale del ricorso.

\*\*\*

5. Rispettivamente in data 11 maggio 2010 e 23 luglio 2010 si sono rispettivamente costituiti in giudizio il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento e la Provincia di Benevento, con gli atti di costituzione che si allegano di seguito.

6. Nelle more della fissazione dell'udienza di merito, con atto a rogito del Notaio Luca Barassi di Milano del 13.03.2013, n. 11911/5944, Luminosa S.r.l. ha ceduto all'odierna interveniente Luminosa Energia S.r.l. l'azienda costituita dall'insieme di beni, mezzi, obblighi, diritti, rapporti giuridici e contratti organizzati per la realizzazione del progetto di costruzione ed esercizi di un impianto termoelettrico Combyned Cycle Gas Turbine (CCGT) di capacità nominale pari a 385 MW nella provincia di Benevento (Comune di Benevento e Pietralcina) (all. a agli atti).

7. Poiché la vertenza in epigrafe risulta strettamente connessa alla procedura di autorizzazione relativa al predetto impianto, tanto da essere espressamente menzionata nell'atto di cessione (all. a, pag. 3), Luminosa Energia, avendo interesse all'accoglimento del ricorso, è intervenuta in giudizio con atto notificato in data 6 maggio 2016, che si ripropone di seguito.



Leone - Torrani e Associati  
Studio Legale

8. Luminosa Energia solo ad oggi ha appreso che, prima che fosse fissata l'udienza per la discussione del giudizio, l'originaria ricorrente Luminosa S.r.l., successivamente denominata Luminosa S.r.l. in liquidazione, è stata cancellata dal Registro delle Imprese e si è dunque estinta, con conseguente sopravvenuta carenza della capacità di stare in giudizio e trasferimento della legittimazione in capo al socio unico e successore universale BKW Italia S.p.A. (c.f. e p.iva 05331290964), alla quale si notifica il presente atto di riassunzione.

9. Luminosa Energia S.r.l., in qualità di cessionaria dell'azienda costituita per la realizzazione del progetto di costruzione ed esercizio dell'impianto termoelettrico oggetto del giudizio in essere e interveniente nel giudizio, è interessata ad addivenire a una pronuncia di accoglimento del ricorso in epigrafe.

\* \* \*

Per tutti i motivi esposti Luminosa Energia S.r.l., *ut supra* rappresentata e difesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 C.P.A.,

riassume

dinanzi a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. 2T, il ricorso iscritto al n. R.G. 1717/2010, riproponendo tutti i precedenti scritti difensivi nonché le domande, conclusioni, eccezioni, deduzioni formulate nel ricorso introduttivo e nell'atto di intervento, da intendersi qui integralmente richiamate, e chiedendo che codesto Ecc.mo T.a.r., disattesa ogni contraria istanza/eccezione, voglia accogliere il ricorso introduttivo e per l'effetto annullare *in parte qua* gli atti impugnati.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Leone - Torrani e Associati  
Studio Legale

Al sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il presente atto non è soggetto a contributo unificato.

Si chiede che ogni comunicazione relativa alla presente causa venga effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata *mariaclarasilvana.spaini@milano.pecavvocati.it* e al numero di fax 0248002918.

Milano, li 4 maggio 2016

---

Avv. Marra Spaini

---

Avv. Elena Orsolano

*Angelo* Anche per le Colleghe

Avv. Prof. Angelo Clarizia

**RELAZIONE DI NOTIFICA:**


Io sottoscritto Prof. Avv. Angelo Clarizia, all'uopo autorizzato ai sensi dell'art. 7 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma numero 267 del 2005 rilasciato il 12 maggio 2005, ho oggi notificato il sopra esteso atto di riassunzione del giudizio R.G. n. 1717/2010 avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. 2T, nell'interesse di Luminosa Energia S.r.l. (in qualità di successore a titolo particolare di Luminosa S.r.l.) a:

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Enrico Ferrannini e Giuseppe Iannelli, presso lo Studio dell'avvocato Enrico Ferrannini in Roma (Cap. 00199), Piazza Verbano n. 22, ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76691658485-2 spedita dall'Ufficio Postale di Roma e nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine 11027);

(Prof. Avv. Angelo Clarizia)

**CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Enrico Ferrannini e Giuseppe Iannelli, presso lo Studio dell'avvocato Enrico Ferrannini in Roma (Cap. 00192), Via C. A. Racchia, 2, scala B, ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76691658486-3 spedita dall'Ufficio Postale di Roma e nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine 11028);

(Prof. Avv. Angelo Clarizia)





Leone - Torrani e Associati  
Studio Legale

**COMUNE DI BENEVENTO**, in persona del Sindaco *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la Casa Comunale in Benevento (Cap. 82100), Via Annunziata, Palazzo Mosti, 138, ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76691658487-4 spedita dall'Ufficio Postale di Roma e nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine 11029);

(Prof. Avv. Angelo Clarizia)

**PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vincenzo Catalano e Mario Verrusio, presso lo Studio dell'avvocato Antonio Palma in Roma (Cap. 00193), Via Ettore Quirino Visconti, 103, ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76691658488-5 spedita dall'Ufficio Postale di Roma e nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine 11030);

(Prof. Avv. Angelo Clarizia)

**BKW Italia S.p.A.**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di socia unica e successore della Società estinta Luminosa S.r.l., presso la sede legale in Milano (Cap. 20121), Largo Guido Donegani n. 2, ivi inviandone copia conforme a mezzo raccomandata a.r. n. 76691658489-6 spedita dall'Ufficio Postale di Roma e nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine 11031);

(Prof. Avv. Angelo Clarizia)